

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Pubblicazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"
Serie: Corso di dottorato in Scienze giuridiche "Cesare Beccaria"

5

SOGGETTI, DIRITTO E DISUGUAGLIANZE TRA PASSATO E PRESENTE

Un'analisi interdisciplinare

a cura di

FILIPPO ROSSI

F. ROSSI (*a cura di*) – SOGGETTI, DIRITTO E DISUGUAGLIANZE TRA PASSATO E PRESENTE

€ 34,00



G. Giappichelli Editore

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Presentazione</i>	XIII

CAPITOLO I

DIRITTI DIVERSI. STORIA, CONTESTI E MECCANISMI DELLA DISUGUAGLIANZA GIURIDICA TRA MEDIOEVO ED ETÀ CONTEMPORANEA

di FILIPPO ROSSI

1. Premessa	1
2. Disuguaglianza e genere sessuale	3
2.1. Lo statuto giuridico femminile tra stereotipo e pregiudizio	4
2.2. Disparità, discriminazione, sfruttamento	9
3. Disuguaglianza e lavoro	11
3.1. La professione come paradigma di differenziazione intersoggettiva	13
4. Disuguaglianza e comunità	16
4.1. Interessanti e non interessanti (marginali, superflui, improduttivi)	16
4.2. Desiderati e indesiderati (sgraditi, pericolosi, a-normali)	18
5. Disuguaglianza e umanità	22
5.1. <i>Cives</i> , <i>extranei</i> e barriere divisorie (i confini)	23
5.2. Cittadini vs stranieri (sovranità, territorialità, selettività)	24
5.3. Cittadini resi <i>extranei</i> (sudditanza, sub-umanità, dis-umanità)	26
6. Conclusioni	29

CAPITOLO II
**SECOLARI DISUGUAGLIANZE. ALCUNE OSSERVAZIONI
 SU FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DIRITTI SUCCESSORI
 TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA**

di STEFANIA SALVI

1.	Premessa	33
2.	Il contributo della dottrina canonistica medievale	36
	2.1. Il punto di partenza: la disciplina giustiniana	36
	2.2. Tra flessibilità e principi umanitari: le ‘invenzioni’ equitative dei canonisti	40
3.	La filiazione dei chierici: una classificazione complessa	46
	3.1. Divieti e persistenze tra disciplina conciliare e <i>ius novum</i> : quali diritti per i <i>fili clerikorum</i> ?	51
4.	L’apporto della scienza giuridica cinque-seicentesca: uno sguardo alla trattatistica	57
5.	Qualche riflessione conclusiva	62

CAPITOLO III
**THE NEW LOOK. GÖRING’S INSATIABLE LUST FOR A
 NEW NAZI AESTHETIC PROJECT**

di SARA PARINI

1.	An Overview of the State of the Art	65
2.	A starway to heaven	73
3.	The new look: Hermann Göring « <i>at, showy, and pretentious, yet with a very mediocre taste</i> »	78
4.	A basic choice: equity rather than law	82

CAPITOLO IV
**DISCRIMINAZIONI E STEREOTIPI DI GENERE
 NELL'ITALIA REPUBBLICANA TRA LEGISLAZIONE
 E GIURISDIZIONE**

di RAFFAELLA BIANCHI RIVA

1.	Legislazione e giurisdizione nell'Italia repubblicana: la continuità con il fascismo	87
2.	I reati di violenza sessuale nel c.p. Rocco: la costrizione	91
3.	I reati di violenza sessuale nella giurisprudenza nei primi decenni dell'Italia repubblicana	93
	3.1. L'accertamento del fatto tra onere di resistenza ...	93
	3.2. ... e <i>vis grata puellis</i>	96
4.	Dopo la legge n. 66 del 1996: dalla costrizione al consenso?	97

CAPITOLO V
**IL DIRITTO DISEGUALE. ANALISI A PARTIRE
 DALLE DISEGUAGLIANZE DI SESSO E GENERE**

di FRANCESCA POGGI

1.	Introduzione	101
2.	Diseguaglianze giuridiche formali in base al sesso	105
3.	Diseguaglianze sostanziali di genere (o sesso)	107
4.	Diseguaglianze formali indirette di genere	110
5.	Diseguaglianze da mancata rappresentazione connessa al genere o al sesso	111
6.	Diseguaglianza categoriale di genere	114
7.	Conflitti tra eguaglianze e diseguaglianze	115
8.	Le giustificazioni delle diseguaglianze	118
9.	Spunti per future riflessioni	123

CAPITOLO VI
**DISUGUAGLIANZE E LAVORO:
 UNA INTRODUZIONE**

di FRANCESCA MARINELLI

1.	Premessa: l'importanza del tema	125
2.	Sulla natura "esogena" della normativa antidiscriminatoria	126
3.	Il peculiare atteggiarsi del divieto di discriminazione sul luogo di lavoro	128
4.	Le ricadute interpretative: sulla natura necessariamente tassativa dei fattori discriminatori protetti dalla normativa antidiscriminatoria di stampo lavoristico	130

CAPITOLO VII
**SERVUS, ROBOT. DIACRONIA DI UN FENOMENO
 NELLO SPECCHIO DEL DIRITTO**

di RENATO PERANI

1.	Premessa	135
2.	Una realtà economico-giuridica basata sulla <i>servitus</i> e sull'uomo	137
3.	Lo scarto fra i pensieri "ciechi" e la consapevolezza del proprio agire	140
4.	<i>Servus-homo</i> o <i>servus-machina</i> ? Frattura nella simmetria	141
5.	La questione della personalità giuridica da riconoscersi al <i>servus</i> e quindi al robot	145
6.	Itinerari per una diacronia	150
7.	Considerazioni finali	152

CAPITOLO VIII
**GUARDARE A DISUGUAGLIANZE E DISCRIMINAZIONI
 DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO: ELEMENTI COSTI-
 TUTIVI E RIFLESSIONI**

di PAOLA RAGAZZONI

1.	Premessa	155
2.	Da dove nascono le disuguaglianze	156
3.	Come funziona la mente umana	157
4.	Perché stereotipi e pregiudizi sono così comuni? Come si diffondono? Che ruolo svolgono nella vita degli individui?	159
	4.1. Le teorie psicologiche	159
	4.2. Le teorie psicosociali	160
	4.3. Le teorie sociali	161
5.	Come combattere le disuguaglianze	162

CAPITOLO IX
**STIGMA E DISCRIMINAZIONE INTERSEZIONALE: RILE-
 VANZA PER LA SALUTE MENTALE**

di ARMANDO D'AGOSTINO

SEZIONE I
SALUTE MENTALE, STIGMA E INTERSEZIONALITÀ

1.	Introduzione	165
	1.1. Salute mentale e contesto sociale	165
	1.2. Intersezionalità	167
2.	Stigma e discriminazione: meccanismi e manifestazioni	167
3.	L'intersezionalità: una prospettiva globale	169
	3.1. Analisi intersezionale e disuguaglianze	169
	3.2. Donne migranti e discriminazione	170

SEZIONE II
IMPATTO SULLA SALUTE MENTALE

1.	Introduzione	172
2.	Conseguenze dello stigma e della discriminazione	172
	2.1. Stress cronico e salute mentale	172
	2.2. Accesso limitato ai servizi di salute mentale	172
	2.3. Riduzione delle opportunità educative e lavorative	173
3.	Strategie di intervento per affrontare stigma e discriminazione	173
	3.1. Approccio multidimensionale	173
	3.2. La salute mentale come priorità politica e sanitaria	174

CAPITOLO X
**LA CORTE EDU SULLA GESTIONE DEL FENOMENO
DELLA PROSTITUZIONE: A PROPOSITO
DELLA RECENTE SENTENZA M.A. ET AUTRES C. FRANCE**
di ANNA DE GIULI, EDOARDO PEREGALLI FONTANA, SIMONA TROCINO

1.	Introduzione	177
2.	Prostituzione e diritto: fra modelli giuridici e nuove sfide	179
3.	La selezione delle fonti extragiuridiche e il ruolo del sapere esperto nella sentenza della Corte Edu	184
4.	La Corte Edu sul margine di apprezzamento dell'approccio alla prostituzione dello Stato francese	189
5.	Conclusione	195

CAPITOLO XI
**L'ATTENTATO AL PUDORE NEL CODICE PENALE BRASILI-
LIANO DEL 1890 SECONDO CHRYSOLITO DE GUSMÃO:
CONNESSIONI TEORICHE CON LA DOTTRINA ITALIANA**
di ANA PAULA ZAPPELLINI SASSI

1.	Premessa	197
----	----------	-----

	<i>pag.</i>
2. Uno sguardo sull'opera di Gusmão	199
2.1. L'influsso teorico dalla penalistica italiana	200
2.2. Il pudore: un concetto giuridico connotato dal genere	202
3. I reati sessuali	205
3.1. L'attentato al pudore come fattispecie penale	206
3.1.1. L'elemento della "depravazione morale"	210
3.1.2. Atti «impudichi» nei confronti della donna sposata	211
4. Considerazioni conclusive	212

CAPITOLO VII
**SERVUS, ROBOT. DIACRONIA DI UN FENOMENO
NELLO SPECCHIO DEL DIRITTO**

di RENATO PERANI*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Una realtà economico-giuridica basata sulla *servitus* e sull'uomo. – 3. Lo scarto fra i pensieri “ciechi” e la consapevolezza del proprio agire. – 4. *Servus-homo* o *servus-machina*? Frattura nella simmetria. – 5. La questione della personalità giuridica da riconoscersi al *servus* e quindi al robot. – 6. Itinerari per una diacronia. – 7. Considerazioni finali.

1. Premessa

Da qualche decennio viviamo in una realtà a forte impatto tecnologico¹ rispetto alla quale il diritto s'è trovato a rivestire la posizione dell'inseguitore². La rapidità di questo cambiamento è impressionante. La capacità di imbrigliare l'energia per distribuirla elettricamente ha permesso l'avvento dei moderni robot e computer, grazie ai quali oggi molte attività umane

* Ricercatore di Diritto romano, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Università degli Studi di Milano.

¹ Recentemente è stato introdotto il concetto, finora inedito, di “disallineamento digitale” per spiegare la preoccupante distanza che si sta creando tra la capacità di agire e quella di pensare, in un mondo dove la tecnologia sta conquistando sempre maggiore terreno sul campo pratico, al di là della reale capacità di comprendere il significato di ciò che fa: cfr. al riguardo L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina, Milano, 2022, pp. 39-64.

² È del tutto evidente come una novità del tenore dell'intelligenza artificiale, che ha avuto negli ultimi anni un'esplosione senza precedenti vuoi anche per la vastità dei settori coinvolti, abbia portato con sé una necessità impellente di regolamentazione. In dottrina è una constatazione ricorrente. In questa sede è possibile richiamare, a mero titolo esemplificativo, un paio di contributi fra i più recenti: E. BOCCHINI, *La regolazione giuridica dell'Intelligenza Artificiale*, Giappichelli, Torino, 2024 e G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, Il Mulino, Bologna, 2024.

stanno scoprendo benefici effetti produttivi. Il passato ha peraltro conosciuto strumenti complessi, intelligenti e dotati di autonomia funzionale che hanno accompagnato il sistema evolutivo umano pur trattandosi di entità operative del tutto diverse. Il riferimento è alla figura del *servus* dell'antica Roma.

Al pari dei moderni robot, che rispetto al lavoratore in carne e ossa risultano essere più richiesti al fine di espletare determinate mansioni, già gli antichi schiavi a Roma erano maggiormente sfruttati rispetto all'uomo libero³: per suffragare una tale prolifica dinamica, oggi si interpongono questioni strettamente connesse allo sviluppo ingegneristico, mentre nell'antichità fu il sistema socioeconomico del tempo a richiederlo. Ciò che attualmente può essere prodotto da un apparato meccanico artificiale, in passato era prerogativa del muscolo umano: pensiamo alle lampadine, ai rubinetti, alle radio o alle automobili, che hanno sostituito rispettivamente gli schiavi addetti all'illuminazione con torce, quelli incaricati di prendere l'acqua alla fontana, gli intrattenitori ai banchetti, le lettighe e le portantine⁴. Non è da escludere che l'evoluzione tecnologica abbia affiancato lo sviluppo di una nuova coscienza etico-giuridica e sociopolitica ricevendone una spinta decisiva verso l'abbandono della schiavitù umana.

In questa prospettiva, quindi, lo schiavo può essere considerato l'antenato dei robot⁵ in una realtà moderna dove il sistema antico basato sulla schiavitù è impensabile. L'abbandono dell'estrema forma di disuguaglianza

³ Cfr. F. REDUZZI MEROLA, *Servo parere. Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 259-275 nella parte in cui l'autrice affronta il tema della decadenza dell'economia basata sugli schiavi, progressivamente sostituita da quella fondata sul lavoro libero.

⁴ Rinvio all'efficace ricostruzione, ai fini divulgativi, di A. ANGELA, *Una giornata nell'antica Roma. Vita quotidiana, segreti e curiosità*, Mondadori, Roma-Milano, 2007, pp. 165 s.

⁵ Tale accostamento – che fu suggerito già dallo scrittore Arthur Charles Clarke nel suo A.C. CLARKE, *3001 The Final Odyssey*, Ballantine Books, New York, 1997, p. 214 dove si legge «mankind's newest and most versatile servant, the computer» – ha avuto modo di essere richiamato in vari studi nella letteratura scientifica recente, fra cui: G. SARTOR, *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?*, in *Contratto e impresa*, 18, 2002, pp. 465-499; U. PAGALLO, *The Laws of Robots. Crimes, Contracts, and Torts*, Springer, Dordrecht, 2013, pp. 42 ss.; F. CAROCCIA, *Soggettività giuridica dei robot?*, in G. ALPA (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale, Profili generali – Soggetti – Contratti – Responsabilità civile – Diritto bancario e finanziario – Processo civile*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, p. 232; L. FRANCHINI, *Disciplina romana della schiavitù ed intelligenza artificiale odierna. Spunti di comparazione*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 10, 2020, pp. 1-18; M. RIZZUTI, *Il peculium del robot. Spunti sul problema della soggettivizzazione dell'intelligenza artificiale*, in S. DORIGO (a cura di), *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, pp. 283-288.

sociale, infatti, è stata una grande conquista dell'età moderna. Il diritto della società contemporanea è perentorio nell'impedirlo. Lo vietano, inoltre, ragioni sociali sulla base di regolamentazioni giuridiche ed etiche, che vanno costantemente nella direzione di dare corpo a strategie di intervento e prevenzione delle situazioni di disparità. La sostituzione del robot al *servus* romano sarebbe la risposta al mutato contesto sociale, economico e giuridico di una realtà che, per il resto, vorrebbe mantenersi in stretta consequenzialità con la tradizione classica.

Il presente lavoro intende muoversi su quattro direttrici: le peculiarità e le divergenze fra le due figure, rispettivamente antica e moderna, del *servus* e del robot; le loro affinità reciproche che hanno indotto ad accostarle; la disciplina di derivazione romanistica che è possibile richiamare per tentare di sciogliere alcuni nodi emersi intorno al tema; da ultimo, alcune suggestioni conclusive.

2. Una realtà economico-giuridica basata sulla *servitus* e sull'uomo

Centrale è la questione economica, nella considerazione secondo la quale diritto ed economia si siano sempre trovati in una condizione di influenza reciproca, dove l'uno è in grado di plasmare l'altra e viceversa⁶.

Con gli occhi della modernità, in età romana si scorge una poco più che modesta crescita nel campo delle innovazioni tecniche. Si tratta, tuttavia, di una mera allucinazione. Il motivo di tale abbaglio risiede nella constatazione di vedervi riconosciuto uno scarso ricorso, per quell'epoca, a strumenti meccanici di ausilio alle attività umane. La tendenza volta a misurare lo stadio di sviluppo attraverso parametri decontestualizzati, nel tempo così come

⁶ Cfr. G. GROSSO, *Riflessioni su ius civile, ius gentium, ius honorarium nella dialettica fra tecnicismo-tradizionalismo giuridico e adeguazione allo sviluppo economico e sociale in Roma*, in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, vol. I, Cisalpino-La Goliardica, Milano, 1973, pp. 439-453; I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei servi*, Jovene, Napoli, 1976, p. 174 s.; R. MARTINI, *Autonomia negoziale dei servi e obligationes naturales*, in *Labeo*, 26, 1980, pp. 104 s.; A. BURDESE, *Servo parere*, in *Index*, 19, 1991, p. 489; F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma. 1. Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Jovene, Napoli, 2006, pp. 133-135 e 171-223; D. MANTOVANI, *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in C. BUZZACCHI-I. FARGNOLI (a cura di), *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, pp. 141-215. A dimostrazione del forte interessamento sul tema, con numerosi spunti di riflessione che intrecciano il diritto e le istituzioni economiche nell'antica Roma, rinvio agli importanti contributi raccolti in E. LO CASCIO-D. MANTOVANI, *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia University Press, Pavia, 2018.

nelle funzioni, ha portato a ritenere vera oltre ogni ragionevole dubbio l'affermazione poc'anzi avanzata. Tuttavia, la convinzione di identificare il progresso tecnologico con la produzione meccanica rappresenta una deformazione concettuale della mentalità per l'appunto meccanicistica moderna, quella stessa che ha preso le mosse a partire dal Seicento⁷.

Un limite, invero, esisteva nel risalente contesto preso a riferimento, ma risiedeva in altro: la vera linea di demarcazione storica dell'impiego dell'energia nell'antichità stava nella possibilità di ricavare profitto da *res* in grado di eseguire gli ordini. Per fare ciò, l'uomo si rivolse alla natura e così sottomise dapprima la forza degli animali, poi quella dei suoi simili che a tale scopo venivano ridotti in condizione servile. La schiavitù, come supremazia dell'uomo sull'uomo a fini economici, coinvolse una vasta gamma di ambiti della vita antropica. Le prestazioni umane servili trasformarono una classe di uomini, capaci di svolgere attività dietro comando, in meri strumenti produttivi a vantaggio di altri uomini. Da qui prese le mosse la suggestione di scorgere un nuovo apparato che è stato concettualizzato nella definizione di *instrumentum vocale*⁸, vale a dire nell'individuazione di un congegno dotato di intelletto e parola, del tutto simile all'uomo quanto a capacità ma considerato null'altro che una *res* dal punto di vista della sua capacità e considerazione economica. La forza lavoro propulsiva derivante dallo schiavo era caratterizzata dal connubio fra l'energia animale e l'intelligenza umana.

La scissione tra uomo-*persona* e uomo-*res* generò una disuguaglianza fra uomo e uomo che fu soltanto di tipo 'sociale', non certo rispondente a natura, e contribuì tuttavia a garantire un enorme sviluppo economico. L'economia, attraverso la produzione e gli scambi, esplose all'interno di un ambiente di cooperazione dove un nutrito gruppo di uomini (*-res*) veniva addestrato da altri uomini (*-personae*) alle più disparate mansioni utili alla vita quotidiana e allo sviluppo dei mercati, a beneficio dei secondi⁹.

Intorno al II secolo a.C., la schiavitù romana subì una proiezione verso l'esterno e cominciò a differenziarsi enormemente da quella che invece

⁷ Cfr. A. KOYRÉ, *Du monde de l'à peu près à l'univers de la précision*, Gallimard, Paris, 1948, trad. it. *Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione*, Einaudi, Torino, 2000, § 2 Le origini del macchinismo.

⁸ Cfr. G. BOULVERT, *La capacité patrimoniale de l'instrumentum vocale*, in *Index*, 9, 1981, p. 172; A. CARANDINI, *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani fra tarda Repubblica e medio Impero*, Carocci Editore, Roma, 1988, p. 302.

⁹ Sul tema, fra gli altri, si può richiamare il recente lavoro di F. REDUZZI MEROLA, *Lo schiavo a Roma. Strumento di lavoro e persona*, Satura Editrice, Napoli, 2022.

esistette in Grecia¹⁰: se quest'ultima rimase sempre vincolata al lavoro artigianale del padrone cui andava a riferirsi, la *servitus* romana poté godere ora di una più spiccata autonomia e fiducia nell'esercizio dei compiti a essa affidati.

È quantomeno curioso che la derivazione etimologica della moderna parola 'robot' risulti provenire dal concetto stesso di schiavitù. La parola 'rabota', infatti, fu estrapolata dall'antica lingua slava in uso in ambiente ecclesiastico. Il termine, dal generico significato di lavoro (in particolare servile), fu preso a prestito dallo scrittore ceco Karel Čapek – nel suo dramma fantascientifico *R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti)*¹¹ di inizio Novecento¹² – per indicare entità organiche androidi che lavorassero al posto degli operai umani. Il passaggio ulteriore fu la trasposizione di tale lemma in lingua ceca dal suo originario uso letterario al comune impiego a livello internazionale. Nella propagazione, l'accezione divenne al contempo più ampia e più specifica, passando a riferirsi all'automa meccanico.

L'operatività dei *servi* romani venne dunque riconosciuta sul piano fattuale delle capacità degli stessi, poiché non rinnegava il loro essere anche *personae*. Essa trovò riconoscimento concreto e quindi riscontro giuridico nell'intervento pretorio di introduzione delle cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis*, dal momento che, altrimenti, non si spiegherebbe la ragione per la quale si sia avvertita la necessità di prevedere strumenti processuali in grado di permettere, sul piano sostanziale, una vera e propria attività negoziale in capo a soggetti privi di personalità giuridica e considerati in parte persino alla pari di mere *res*. Tale passaggio si ritiene cruciale, ponendosi nell'angolo visuale dell'esperienza giuridica romana, nell'offrire spunti di riflessione alla questione delle strategie giuridiche di intervento e prevenzione

¹⁰ Cfr. A. CARANDINI, *Schiavi in Italia*, cit., pp. 302 s.; A. CARAVAGLIOS, *Lo schiavo romano tra riconoscibilità e identità apparente*, in F. REDUZZI MEROLA-M. VITTORIA BRAMANTE-A. CARAVAGLIOS (a cura di), *Le realtà della schiavitù: identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglass*, Atti del XL Convegno Internazionale, Napoli 18-20 dicembre 2017, Satura Editrice, Napoli, 2020, p. 509.

¹¹ I *robot universali* di Rossum erano costituiti interamente da materia organica e del tutto simili a esseri umani: erano quindi degli androidi, privi però di ciò che non serviva direttamente al lavoro. La loro realizzazione era opera del dottor Rossum nella sua fabbrica ubicata su un'isola sperduta in mezzo all'oceano. Il nome dello scienziato non viene mai svelato, mostrandosi evidentemente irrilevante ai fini della trattazione, a differenza invece del suo cognome che, derivando dalla parola *rozum* che in ceco vale 'intelletto, ragione', spiega bene il divario esistente fra l'ideatore e il prodotto creato.

¹² Karel Čapek, giornalista e drammaturgo, diede alla luce l'opera teatrale 'R.U.R.' nel 1920 la quale fu messa in scena per la prima volta l'anno seguente al *Národní Divadlo*, il Teatro nazionale di Praga.

delle situazioni di disparità che stanno andando a interessare, in tempi recenti, gli sviluppi del diritto.

3. *Lo scarto fra i pensieri “ciechi” e la consapevolezza del proprio agire*

La razionalità, ritenuta appannaggio esclusivo degli individui, a partire da Gottfried Wilhelm Leibniz si scardina dal binomio dell'essere pensante, ammettendosi invece una sua pluralità di depositari. Per l'intellettuale tedesco, considerato fra l'altro il precursore dell'informatica e la cui attività rappresentò un ponte fra il Seicento cartesiano e il Settecento illuminista, è possibile formulare pensieri anche se privi di un'esatta coscienza del loro contenuto e delle conseguenti ripercussioni derivanti. Sono quelle che lui stesso definì *cogitationes caecae*¹³, «pensieri ciechi» dove autonomia e coscienza si scindono, esprimendosi le scelte con la prima e racchiudendosi le idee nella seconda.

A ben vedere, ciò non deve meravigliare oltremisura, dal momento che – quantomeno a fare inizio dal diciottesimo secolo – la mente umana ha effettivamente mostrato capacità di pensare “ciecamente”: attraverso il metodo scientifico adottato in particolar modo nel contesto della ricerca delle scienze dure, il ragionamento puro e semplice – sufficiente in altri ambienti (come la filosofia, ad esempio) a raggiungere senz'altro lo scopo finale – venne coadiuvato da un considerevole numero di esperimenti condotti sull'oggetto di indagine¹⁴. Ciascuno di questi rappresentava una serie di tentativi finalizzati all'osservazione degli effetti che da essi si sarebbero prodotti, ponendosi in uno stato di attesa scevra dal preconconcetto di aspettative nei risultati.

Una siffatta modalità di ricerca si sta diffondendo oggigiorno anche nelle scienze umane, scoprendosi quale promettente miniera di inedite scoperte, imprevedute fino a quando non appaiono più o meno inavvertitamente allo studioso. E allora possono divenire il vero e nuovo oggetto d'esplorazione, da sottoporsi di contro ai “pensieri consapevoli”, quelli cioè in grado di decretare l'assoluta supremazia dell'uomo quale essere senziente e razionale. Tuttavia, c'è da rifuggire il pericolo che l'intelligenza si separi dalla coscienza¹⁵.

¹³ Cfr. G.W. LEIBNIZ, *Die philosophischen Schriften*, vol. 4, Georg Olms Verlag, Berlin, 1950, p. 35.

¹⁴ Cfr. A. KOYRÉ, *Du monde de l'à peu près*, cit., pp. 89-111; A. CROMER, *Physics for the Life Sciences*, McGraw-Hill, New York, 1977, II ed., p. 3; B. CARONARO-F. VITALE, *Livelli di matematizzazione e stadi di sviluppo delle teorie scientifiche*, in *Scienze e Ricerche*, 44, 2017, pp. 39-50.

¹⁵ Cfr. Y.N. HARARI, *Homo Deus. A Brief History of Tomorrow*, Signal Books, Toronto, 2016, p. 311.

Così, al netto di una cifra sempre crescente di nuove intelligenze – tra le quali quella artificiale si sta rivelando, negli ultimi tempi, come la più inebriante – l'attività dell'intelletto umano è considerata ancora oggi la migliore soprattutto in termini di imprevedibilità nell'imperfezione¹⁶. E in questo, nemmeno la mente degli schiavi romani faceva eccezione¹⁷. Autonomia e comprensione devono saper convivere nei campi di studi umanistici così come in quelli strettamente scientifici. Un'entità servizievole, in tali ambiti, non può dunque esimersi dal comprendere appieno ciò che si appresta a compiere nella sperimentazione del proprio agire. Da questo angolo visuale, schiavo e macchina non sono propriamente equiparabili.

4. *Servus-homo o servus-machina? Frattura nella simmetria*

Sul piano della considerazione giuridica dello schiavo, questi è sia *persona* sia *res*, ma nella considerazione socioeconomica era più *persona* che *res*¹⁸.

Nella nota teoria romanistica degli *status*, la persona dell'uomo libero vantava lo *status* a esso riferito, denotandosi con ciò il senso di stabilità della posizione sociale che la stessa parola *status* riconosceva¹⁹. Di contro, la situazione in cui versava il *servus* ai tempi di Roma antica era caratterizzata da un'incertezza e una transitorietà che le fonti sottolineano ricorrendo al diverso vocabolo di *condicio* o *locus*. All'uopo, è possibile richiamare le *Institutiones* gaiane nella parte in cui si differenziava la posizione della donna caduta *in manu* da coloro che venivano ricevuti *in mancipio*²⁰, i quali si

¹⁶ Cfr. R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 317.

¹⁷ Cfr. *ivi*, p. 68.

¹⁸ Cfr. S. TAFARO, *Schiavitù*, in H. ALTMIPPEN-I. REICHARD-M.J. SCHERMAIER (a cura di), *Festschrift für Rolf Knüttel zum 70. Geburtstag*, C.F. Müller, Heidelberg, 2009, pp. 1254.

¹⁹ Cfr. G. MELILLO, *Persona, status e condicio nell'esperienza romana. La dogmatica moderna*, in *SDHI*, 73, 2007, p. 98. Dei tre *status*, l'unico espressamente attestato nelle fonti è quello riferito alla libertà. Lo *status libertatis* si rinvie in una costituzione tardoantica conservata in CTh. 4.12.4 (Const., a. 331): Imp. Constantinus A. *Quaecumque mulierum post hanc legem servi contubernio se miscuerit, et non conventa per denuntiationes, sicut ius statuebat antiquum, statum libertatis amittat.* <Dat. prid. non. Oct. Basso et Ablabio cons.>. Se una donna dunque – recita il provvedimento imperiale – dopo l'emanazione di tale legge, dovesse convivere con uno schiavo, anche se non fosse informata dalle notifiche formali, come prevedeva l'antico diritto, perderà lo *status* di libertà.

²⁰ Gai. 1.123: «(...) quidem quae coemptionem faceret, non redigitur in servilem condicionem, at ex diverso a parentibus et a coemptionatoribus mancipati mancipataeve servorum loco constituuntur (...)».

sarebbero momentaneamente trovati nella medesima condizione (*condicio*) degli schiavi²¹.

La precarietà della posizione servile è avvalorata anche dalla prospettiva opposta: il *servus*, trovandosi in una situazione di potenziale attesa di ottenere la libertà, era pur sempre *homo*. La conferma di ciò proviene anch'essa direttamente dalle medesime Istituzioni, ove il giurista adrianeo si sofferma a trattare della divisione fra *res corporales* e *res incorporales*: entro le prime, quelle che si possono toccare, vi rientravano infatti innumerevoli cose, fra cui per l'appunto lo schiavo, che nella fonte di riferimento è restituito proprio col termine *homo*²². A scongiurare il dubbio che il ricorso a tale vocabolo sia esclusivo della particolarità del *servus*, soccorrono numerosi altri passi dove lo stesso lemma, *homo* o *homines*, è riportato – come ovviamente ci si attenderebbe – con riferimento all'uomo libero²³. La testimonianza di Mela²⁴, richiamata nel Digesto da un frammento di Africano raccolto nelle sue *Quaestiones*, completa il quadro in maniera incontrovertibile: '*Mercis' appellatione homines non contineri Mela ait: et ob eam rem mangones non mercatores sed venaliciarios appellari ait, et recte*; gli schiavi, dunque, non si comprendono nel vocabolo di *merx* ed è per tale motivo che i venditori degli stessi non vengono chiamati mercanti bensì *venaliciarii*.

Nel pensiero classico, stando alla *summa* tripartizione gaiana *personae-res-actiones* che si caratterizzò per una spiccata preminenza della figura umana nell'impalcatura giuridica del *ius*²⁵, lo schiavo trovava più spazio nella prima delle tre categorie rispetto alla seconda, potendosi così constatare che tutti

²¹ Gai. 1.138: «Hi qui in causa mancipii sunt, quia servorum loco habentur (...)».

²² Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Jovene, Napoli, 1985, p. 49. Gai. 2.12-13: «12. Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. 13. Corporales hae, quae tangi possunt, velut fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabile».

²³ Il binomio *homo-liber* è presente in undici testimonianze di Ulpiano (D. 9.2.13.1, Ulp. 18 ad ed.; D. 9.3.1 pr., Ulp. 23 ad ed.; D. 9.3.1.5, Ulp. 23 ad ed.; D. 11.3.1.1, Ulp. 23 ad ed.; D. 21.1.42, Ulp. 2 ad ed. aedil. curul.; D. 21.2.19.1, Ulp. 29 ad Sab.; D. 24.1.3.8, Ulp. 32 ad Sab.; D. 35.2.44, Ulp. 21 ad ed.; D. 39.4.12.2, Ulp. 38 ad ed.; D. 41.1.23 pr., Ulp. 43 ad Sab.; D. 47.6.1.1, Ulp. 38 ad ed.), due di Modestino (D. 1.5.21, Mod. 7 reg.; D. 41.1.54 pr., Mod. 31 ad Q. Muc.), una rispettivamente di Callistrato (D. 4.6.11, Call. 2 ed. monit.), Venuleio (D. 43.29.4.2, Ven. 4 interd.) e Paolo (D. 45.1.83.5, Paul. 72 ad ed.), infine in un frammento delle Istituzioni di Giustiniano (Inst. 1.3.4) e in un passo delle *Pauli Sententiae* (P.S. 2.18.1).

²⁴ D. 50.16.207 (Afr. 3 quaest.).

²⁵ Sull'idea che la centralità che Gaio dà alla persona (cfr. Gai. 1.8: «Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones ...») fosse, nei secoli precedenti all'epoca classica, data all'*hereditas*, quale antica struttura attestata in Quinto Mucio e nei *tres libri iuris civilis* di Sabino, R. QUADRATO, *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo*, in *Iura*, 37, 1986, p. 1.

gli uomini, in quanto destinatari naturali delle statuizioni del diritto, erano primariamente *personae*²⁶. La classificazione dello schiavo quale *res*, richiamando la riflessione di Gian Gualberto Archi, dovette con ogni probabilità costituire un effimero passaggio che trovava ragione nel fatto che, con riguardo a essi, era possibile la conclusione di negozi giuridici che, nella normalità dei casi, avevano per oggetto *res* pure e semplici²⁷.

Da questa prospettiva, la simmetria fra il *servus* romano e il robot moderno si scardina; dopotutto, lo schiavo a Roma poteva persino divenire parte politicamente attiva della cittadinanza. In ciò, la distanza con la considerazione di mera *res* parrebbe massima. Eppure, la realtà sociopolitica internazionale degli ultimi anni è stata in grado di smentire tale lapidaria convinzione, rendendo al contempo decisamente più labile il confine fra l'antico *servus-persona* e il moderno robot-*res*.

Siamo nel 2017 quando, il 15 ottobre, Sophia riceve la cittadinanza saudita. Nulla di strano a prima vista, constatato che ogni anno si registrano milioni di concessioni di cittadinanze in tutto il mondo, se non fosse però che Sophia è un prodotto uscito dai laboratori Hanson Robotics di Hong Kong dietro tecnologia Puma (acronimo per Perception, Understanding, Motivation and Action)²⁸. Così, in occasione del Future Investment Summit tenutosi a Riyadh, in Arabia Saudita, per la prima volta nella storia un robot androide è divenuto cittadino (onorario) di un Paese²⁹. L'evento ha sollevato importanti questioni sui confini dell'intelligenza artificiale e sui diritti da riconoscersi ai robot.

Il dibattito si sta concentrando in particolare sul tema se tali entità non biologiche debbano essere considerate come persone e quindi meritevoli di venire dotate di diritti simili a quelli riconosciuti agli esseri umani oppure non possano in ogni caso travalicare la loro condizione di automi inanimati.

²⁶ Lapidaria è l'affermazione in Gai. 1.9 («Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi»), per la quale la più importante tra le partizioni che attengono al diritto delle persone era quella secondo cui tutti gli uomini (*homines*) erano liberi o schiavi, garantendo così a entrambe le categorie la qualifica di *homo*. Cfr. R. QUADRATO, *La persona in Gaio*, cit., pp. 2, 21 e 28-33.

²⁷ Cfr. G.G. ARCHI, *Intervento*, in A. GIARDINA-A. SCHIAVONE (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Laterza, Bari, 1981, pp. 267-271.

²⁸ Cfr. K. DARLING, *The New Breed: What Our History with Animals Reveals about Our Future with Robots*, Henry Holt and Co., New York, 2021, pp. XIII e 54 s.

²⁹ Un mese dopo, il 21 novembre 2017, Sophia ha fatto registrare un secondo record, divenendo il primo essere non umano a ricevere un titolo alle Nazioni Unite: l'*Innovation Champion* del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (cfr. *UNDP in Asia and the Pacific Appoints World's First Non-Human Innovation Champion*, in *UNDP in Asia and the Pacific*, 22 nov. 2017).

A un'osservazione attenta, l'intelligenza artificiale come si sta declinando in occidente è certamente qualcosa meno di un robot, in quanto insufficientemente dotata di periferiche capaci di capire il mondo che le si muove intorno, ma anche qualcosa più di un mero apparecchio meccanico grazie alla sua complessa programmazione informatica. Il sistema di IA fornito a un comune chat bot permette a questi di interfacciarsi con la realtà esteriore attraverso il filtro di algoritmi, a loro volta vagliati dallo sviluppatore che li ha creati. Se un robot esegue fisicamente un'operazione, un mero sistema di IA si limita a ragionare ma lo fa sempre e soltanto sulla base delle istruzioni impartitegli dal programmatore. In tutto ciò si rinviene un limite in quel pensiero ritenuto intelligente e generativo che infatti scade nel bias. Implementare algoritmi di intelligenza artificiale in un congegno meccanico può aumentare, dunque, le capacità potenziali del prodotto artificiale finale. Se aggiungiamo fattezze umane, passando così da un puro robot a un più completo androide, spalanchiamo le porte al dibattito sull'avvento di una nuova era tecnologica che può minare la visione stessa antropocentrica rimasta imperante sino a oggi³⁰.

Sophia – al di là delle critiche mosse per cui non sarebbe altro che un *chatterbot*³¹, vale a dire un programma informatico progettato per simulare una conversazione dialogante – è in grado di riprodurre decine di espressioni mimiche facciali, di acquisire dati dall'ambiente circostante come stimolo per le sue reazioni, di comprendere le emozioni umane per adeguare di conseguenza persino il suo linguaggio non verbale e di possedere doti tipicamente umane quali l'ironia³².

Al netto di tutte queste considerazioni, quel divario insormontabile che alcuni vedevano nell'equiparazione fra lo schiavo romano, che poteva ambire a vedersi riconoscere persino la cittadinanza romana, e il robot moderno, relegato dalla mentalità tradizionale a null'altro che un oggetto, comincerebbe a mostrare qualche crepa. Tuttavia, l'assegnazione della cittadinanza araba a Sophia³³ è stata ovviamente più una mossa di marketing che

³⁰ L'idea dell'uomo posto al centro di ogni cosa è talmente radicata nella nostra mentalità da aver contribuito alla coniazione del termine 'Antropocene' per indicare una nuova epoca geologica in cui l'impatto dell'uomo risulta assolutamente dominante: cfr. il saggio storico-filosofico di Yuval Noah Harari, Y.N. HARARI, *Homo Deus*, cit., pp. 71-99 e il provocatorio articolo, proposto anche come traccia all'esame di Maturità 2025, di Telmo Pievani, T. PIEVANI, *Un quarto d'era (geologica) di celebrità*, in *Sotto il vulcano*, 2, 2022, pp. 30 s.

³¹ Cfr. D. GERSHGORN, *Inside the mechanical brain of the world's first robot citizen*, in *Quartz*, 20 luglio 2022.

³² Cfr. P. SANDONNINI, *Robot umanoide Sophia: cosa fa e come funziona*, in *AI4Business*, 22 ago 2022.

³³ Si deve sottolineare il curioso abbigliamento scelto per l'androide durante la cerimonia sul palco della *Future Investment Initiative*: vestito all'occidentale e testa scoperta, decisamente

un riconoscimento giuridico pienamente consapevole, tant'è che non sono stati mai forniti dettagli su quali diritti e quali doveri l'androide abbia ricevuto in qualità di cittadina. L'obiettivo principale, al contrario, è stato quello di attirare investimenti in tecnologie d'avanguardia quali l'intelligenza artificiale e la robotica, per promuovere nello specifico il progetto NEOM, una città di fondazione futuristica che si vorrebbe far sorgere in Arabia Saudita nella provincia di Tabuk³⁴.

5. *La questione della personalità giuridica da riconoscersi al servus e quindi al robot*

Nella realtà giuridica romana, com'è noto, la conclusione di un affare poteva essere gestita sia direttamente dall'interessato titolare della posizione giuridica soggettiva sia tramite il ricorso a un sottoposto, la cui capacità intellettuale si poneva dunque al servizio di un altro uomo³⁵. La personalità giuridica da riconoscersi allo schiavo trovava la sua ragione nella constatazione per la quale in esso veniva rinvenuta una *capacitas agendi* in quanto pur sempre *persona*³⁶.

I giuristi romani si adoperarono a studiare la questione della limitata capacità da ravvisarsi nel *servus* e giunsero ad ammettere come valida tutta una serie di atti che si originavano dall'attività posta in essere dal soggetto in piena autonomia. Saturnino Venuleio ad esempio, nel II secolo d.C. in uno dei suoi dieci libri *De actionibus*³⁷, sosteneva come i giuramenti si potessero esigere anche dagli schiavi: «ideo autem solet iusiurandum a servis exigere»³⁸.

lontano dai canoni tradizionali previsti per le donne arabe (cfr. *L'Arabia Saudita dà la cittadinanza all'androide Sophia*, in *Wired*, 30 ott 2017).

³⁴ Il progetto è stato annunciato dal principe ereditario saudita Mohammad bin Salman allo stesso summit *Future Investment Initiative* di Riyadh, il 24 ottobre 2017 (cfr. *Neom, l'insediamento del futuro?*, in *Treccani*, 17 feb 2025).

³⁵ È Gaio stesso (in Gai. 2.86) a insegnare come molti e vari siano i modi di acquistare secondo le regole dell'esperienza giuridica romana: «adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos, quos in potestate manu mancipiove habemus; item per eos servos, in quibus usumfructum habemus; item per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus (...)».

³⁶ Cfr. O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1976, pp. 70 ss.; F. SALERNO, *Sul 'diritto degli schiavi' nell'antica Roma*, in *Index*, 9, 1980, p. 181.

³⁷ M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 662.

³⁸ Questo è il testo di D. 40.12.44 pr. (Ven. 7 actionum): «Licet dubitatum antea fuit, utrum servus dumtaxat an libertus iurando patrono obligaretur in his quae libertatis causa imponuntur, tamen verius est non aliter quam liberum obligari. ideo autem solet iusiurandum a servis exigere,

A ogni modo, i giurisperiti repubblicani andarono oltre. Una volta introdotto l'istituto del *peculio*, ai *servi* era concesso amministrarlo senza la supervisione del loro *dominus* e potevano contrarre con terzi facendo addirittura sorgere obbligazioni, con il solo limite che queste sarebbero state inquadrate come naturali³⁹, quindi prive di una tutela in via di azione, anziché propriamente civili: erano comunque del tutto valide, seppure le prestazioni da esse scaturenti sarebbero state dovute soltanto sul piano morale e sociale invece che giuridico⁴⁰.

La condizione di schiavo nell'antica Roma non precludeva, dunque, la capacità di far nascere vincoli riconosciuti in vario modo dal diritto: per le obbligazioni sorte *ex contractu*, gli schiavi si obbligavano *naturaliter*; per quelle *ex delicto*, i medesimi *servi* divenivano essi stessi soddisfazione diretta per il danneggiato attraverso l'esercizio della *noxae deditio* da parte del convenuto in giudizio⁴¹.

La robustezza giuridica delle obbligazioni, sorte a partire dalle attività dei sottoposti, è ribadita attraverso l'esperimento contro i rispettivi *domini* di un'*actio adiecticia qualitatis* qual era l'*actio de peculio*, che rendeva possibile sanzionare in maniera diretta il debito creato dal *servus*. Sulla scorta dell'incapacità per quest'ultimo di stare in giudizio⁴², il padrone avrebbe rivestito il ruolo che sarebbe dovuto spettare al suo schiavo se questi non fosse stato tale, ciò in virtù dell'obbligazione che dunque diveniva il vero fulcro della fattispecie processuale⁴³.

ut hi religione adstricti, posteaquam suae potestatis esse coepissent, iurandi necessitatem habent, dummodo in continenti, cum manumissus est, aut iuret aut promittat».

³⁹ Ulpiano è molto didascalico in D. 44.7.14 (Ulp. 7 disp.): «*Servi ex delictis quidem obligantur et, si manumittantur, obligati remanent: ex contractibus autem civiliter quidem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant. denique si servo, qui mihi mutuum pecuniam dederat, manumisso solvam, liberor*».

⁴⁰ Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 527; R. SANTORO, *Per la storia dell'obligatio*, vol. I, Palermo University Press, Palermo, 2020, pp. 258-260.

⁴¹ Cfr. E. BETTI, *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi*, Giuffrè, Milano, 1955, p. 64. La dazione in risarcimento (*noxae deditio in solutione*) è una forma di pagamento ammessa nel diritto (*est, quae e lege tribuitur*), come ricorda Ulpiano nell'articolato frammento conservato in D. 42.1.6.1 (Ulp. 66 ad ed.): «*Decem aut noxae dedere condemnatus iudicati in decem tenetur: facultatem enim noxae dedendae ex lege accipit. at is, qui stipulatus est decem aut noxae dedere, non potest decem petere, quia in stipulatione singula per se veniunt ea, quae singula separatim stipulari possumus: at iudicium solius noxae deditio nullum est, sed pecuniariam condemnationem sequitur. et ideo iudicati decem agitur, his enim solis condemnatur: noxae deditio in solutione est, quae e lege tribuitur*».

⁴² Il principio è concisamente riportato nell'ultimo titolo del Digesto in D. 50.17.107 (Gai. 1 ad ed. provinc.): «*Cum servo nulla actio est*».

⁴³ Cfr. I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale*, cit., pp. 186, 192 e 234; R. SANTORO, *Per la storia dell'obligatio*, cit., pp. 258 ss.

Ribaltandosi i termini della questione e ponendosi l'attenzione alle esperienze giuridiche contemporanee, ci si potrebbe chiedere se, in una impalcatura giuridica, un robot della modernità possa seguire le orme dello schiavo romano. A dire il vero, qui ci si imbatte nuovamente in un ostacolo nel constatare l'inzeppamento nella simmetria *servus-machina*, poiché è ancora da stabilire se un robot sia equiparabile a una *persona*. Per superare l'intoppo, parte della dottrina odierna sta azzardando il concetto di "personalità elettronica" attraverso l'ampliamento del concetto di persona al di là del limite dell'esistenza biologica⁴⁴. Altra frangia dottrinale, in maniera più prudente, s'è spinta invece a ipotizzare soltanto una "soggettività parziale", cioè limitata alle singole funzioni demandate alla macchina e concretamente dalla stessa eseguite⁴⁵.

La distanza fra l'esperienza giuridica romana e quelle attuali è enorme. Tuttavia, la tentazione di proporre un recupero dell'antica disciplina in tema di schiavitù è tanto forte quanto l'unica, al momento, ritenuta assimilabile sotto certi punti vista per sperimentare un primo approccio di regolamentazione a uno strumento intelligente che sia diverso da un soggetto dotato di personalità giuridica. È quantomeno emblematico come, di fronte a una realtà inedita del presente e già proiettata verso l'immediato futuro, ci si rifaccia a un'esperienza del passato ritenuta da alcuni "morta" oltre che nella vigenza anche nella sua essenza⁴⁶.

La simmetria che è possibile scorgere fra *servus* e robot si manifesta su più livelli, a partire da quello strettamente operativo: schiavo umano e automa meccanico condividono innanzitutto il medesimo criterio di valutazione cui vengono sottoposti, dal momento che entrambi si trovano a essere richiesti nel mercato per il loro specifico saper fare. Nei rapporti esterni, pensiamo a quelli con i clienti o in generale con i fruitori dei servizi offerti, viene in considerazione un nuovo piano di potenziale equiparazione, quello degli obblighi informativi, per cui si pretende di conoscere ciò che questi operatori funzionali possono (concretamente) realizzare e per cui sono stati autorizzati (giuridicamente) a fare. Infine, nell'ipotesi mai remota di danni – sia arrecati che subiti – occorsi durante le rispettive attività, un terzo piano, quello della

⁴⁴ U. RUFFOLO, *Il problema della 'personalità elettronica'*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 2, 2020, pp. 75 ss.

⁴⁵ C. LEANZA, *Intelligenza artificiale e diritto: ipotesi di responsabilità civile nel terzo millennio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 3, 2020, pp. 1011-1024.

⁴⁶ Sulle ragioni che giustificano lo studio del diritto romano per interpretare il presente, si richiama il prezioso insegnamento di Antonio Guarino in A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, vol. I, Jovene, Napoli, 1993, pp. 114-116, 187-191 e soprattutto pp. 230-232.

corretta attribuzione della responsabilità, affiora prepotentemente nella discussione giuridica⁴⁷. La forte diffusione, negli ultimi tempi, di sistemi di intelligenza artificiale sta spingendo, soprattutto in Europa, verso un'accelerazione per una loro regolamentazione a livello globale: l'*AI Act*, entrato in vigore il 1° agosto del 2024 e destinato a diventare pienamente operativo nell'arco di un paio d'anni (la data prefissata è il 2 agosto 2026), rappresenta infatti il primo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale⁴⁸.

Si diceva dell'aggancio col *peculium servile*. Già in epoca romana tardo-repubblicana, il contratto di *societas* era in grado di garantire una collaborazione fra più soggetti, ciascuno titolare di una sfera di interessi propria⁴⁹. Al di là di questa soluzione di importazione dal *ius gentium*, il diritto pretorio predispose una soluzione imprenditoriale volta ad assicurare una limitazione di responsabilità⁵⁰. Per il tramite della concessione particolare di beni specifici, si costituì il peculio, entro il quale venivano considerati sia quegli stessi beni (definiti per l'appunto peculiari) sia i crediti acquisiti per via di essi. Il *peculium* venne così a qualificarsi come un patrimonio di fatto in capo a un soggetto sprovvisto di capacità giuridica: l'amministrazione era in capo

⁴⁷ Cfr. N. BUSTO, *La personalità elettronica dei robot: logiche di gestione del rischio tra trasparenza e fiducia*, in *Cyberspazio e diritto: riv. int. di inform. giur.*, 3, 2017, pp. 499-511; G. TEUBNER, *Digital Personhood? The Status of Autonomous Software Agents in Private Law*, in *Ancilla Iuris*, 106, 2018, pp. 107-149; L. FRANCHINI, *Disciplina romana della schiavitù*, cit., p. 15; C. LEANZA, *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., pp. 1011-1024; U. RUFFOLO, *Il problema*, cit., pp. 75 ss.; G. FINOCCHIARO, *La regolamentazione dell'intelligenza artificiale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 4, 2022; L. ARNAUDO-R. PARDOLESI, *Ecce robot. Sulla responsabilità dei sistemi adulti di intelligenza artificiale*, in *Danno e Responsabilità*, 4, 2023, p. 409; A. BERTOLINI, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile: problema, sistema, funzioni*, Il Mulino, Bologna, 2025.

⁴⁸ Cfr. C.C. MANNI, *L'AI Act: verso una regolamentazione europea*, in *Studio Cataldi*, 27 giu 2025; M. FOTI, *AI Act: criticità e sfide attuative*, in *Altalex*, 4 lug 2025.

⁴⁹ Cfr., fra gli altri e per ciò che qui più rileva, P. CERAMI, *Impresa e societas nei primi due secoli dell'impero*, in F. MILAZZO (a cura di), *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'impero. Atti del convegno internazionale di diritto romano Copanello, 5-8 giugno 2004*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 163-221; R. LAMBERTINI, *Alla ricerca della societas consensuale giustiniana*, in *LR. Legal Roots*, 9, 2020, pp. 401-430; A. LOVATO, *Forme societarie nel Principato: tipologia e casistica giurisprudenziale*, in *LR. Legal Roots*, 9, 2020, pp. 301-314; A. MILAZZO, *Manente societate agi pro socio: nuovi spunti interpretativi su consensus sociorum e solutio societatis*, in *TSDP*, 13, 2020; S. PULIATTI, *Societas e altri fenomeni aggregativi: forme e tendenze in età tardoimperiale*, in *LR. Legal Roots*, 9, 2020, pp. 381-399.

⁵⁰ Cfr. A. BURDESE, *Impresa collettiva e schiavo «manager»*, in *Labeo*, 32, 1986, p. 204; P. CERAMI-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 57-61, 160-166 e 239-247; A. CASSARINO, *Ricerche sulle clausole predisposte da un contraente nel diritto romano fra tarda repubblica e principato. Il caso dei negotiatores terrestri e degli exercitores navis*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 19-25 e 41-45; A. PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 9-73.

al *servus* (o al *filius*), mentre gli atti di disposizione producevano effetti nei confronti del proprio *dominus* (o *pater*)⁵¹. Ciò che si realizzava non era altro che una scissione fra l'impresa, da un lato, e le persone fisiche in essa coinvolte, dall'altro: ciò che veniva riferito alla prima rappresentava, quindi, un patrimonio separato rispetto a quello individuale⁵². La concessione dell'*actio de peculio*, la più diffusa fra le cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis*⁵³, ha consentito un ampliamento dello spazio giuridico di autonomia negoziale, permettendo anche a soggetti diversi dal vero e proprio titolare del patrimonio di gestirlo e concludere affari. Tuttavia, la vera ragione di tale concessa autonomia stava in un dato incontrovertibile: il *dominus* rimaneva il solo e unico centro di imputazione giuridica ed economica delle attività poste in essere verso i terzi.

Tale innovazione imprenditoriale, sorta in funzione delle esigenze nel contesto socioeconomico emergente nei tempi antichi, ha attirato l'attenzione degli studiosi moderni per tentare di ancorarvi una strategia per il riparto delle attribuzioni di responsabilità che potesse tenere in considerazione i nuovi attori apparsi oggi sulla scena economica⁵⁴.

La società umana in tutta la sua parabola evolutiva ha sempre mostrato un bisogno di sottoposti, vuoi per ragioni produttive, vuoi per tendenze sociali. Il discorso può collegarsi all'IA, dove l'approccio più favorevole nei suoi confronti è quello di considerarla, tutt'al più, come uno strumento utile e migliore soltanto con riferimento a specifiche abilità. D'altronde, si deve ammettere che ciascuno possieda attitudini proprie che, se prese singolarmente, possono essere in grado di farlo primeggiare sugli altri. Tale primato che l'uomo ha sempre bramato è il ruolo di comando, che riportato all'oggi con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale si tramuta specificamente nel mantenimento del controllo⁵⁵.

⁵¹ Fondamentali sono gli studi: A. DI PORTO, *Impresa agricola e attività collegate nell'economia della villa. Alcune tendenze organizzative*, in V. GIUFFRÈ (a cura di), *Sodalitas. Studi in onore di Antonio Guarino VII*, Jovene, Napoli, 1984, pp. 3235-3277; A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo «manager» in Roma antica (II sec. a.C.-II d.C.)*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 9-73 e 300-340. Cfr., al riguardo, anche A. BURDESE, *Impresa collettiva*, cit., p. 205; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 87.

⁵² L. GAGLIARDI, *Lo schiavo manager*, in U. ECO (a cura di), *La Grande storia – L'antichità. Vol. 10 – Roma. Storia politica, economica e sociale II*, Encyclomedia Publishers, Milano, 2011, pp. 350-353.

⁵³ Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 87.

⁵⁴ Cfr. M. RIZZUTI, *Il peculium del robot*, cit., pp. 286 ss.

⁵⁵ La sottomissione dell'uomo allo strumento sarebbe generatrice di insanabili disparità. E c'è chi ha messo in guardia, inoltre, dal pericolo che i potentissimi algoritmi vadano a concentrarsi nelle mani di una ridotta cerchia di soggetti, creando così – di contro ai più favorevoli auspici – i

In ogni caso, è bene rammentare il rischio che spesso si cela nell'azzardare abbinamenti decontestualizzati e fra loro molto lontani nel tempo. Se l'uomo vuole scongiurare il pericolo di perdere la propria posizione di supremazia, non è auspicabile qualcosa come il processo di sviluppo che ha condotto in passato all'emersione del *peculium*, il quale ha permesso indirettamente una maggiore autonomia in capo ai sottoposti⁵⁶. L'obiettivo principale dell'uomo di oggi dovrebbe essere quello di relegare i robot a una posizione di utile strumento produttivo e ausiliare, non certo di soggetto concorrente prossimo a un eventuale e infausto avvicendamento.

6. *Itinerari per una diacronia*

Sulla scorta delle considerazioni appena svolte, le affinità fra le due figure – al netto delle loro peculiarità reciproche – non sono nulle e dunque non escluderebbero a priori la possibilità che un robot possa, sotto certi aspetti, ricalcare le orme del suo antenato romano sulla scena del diritto, adattandovi di conseguenza la corrispondente disciplina giuridica in tema di responsabilità, la più delicata e attuale fra le questioni tecnico-giuridiche sorte intorno all'intelligenza artificiale.

In particolare, per ciò che concerne l'ambito extracontrattuale, a seguito di utilizzo di una macchina a funzionamento autonomo, elemento comune rispetto all'antico rapporto che legava il *servus* al proprio *dominus* è l'appartenenza dell'apparecchio meccanico al relativo proprietario umano. I singoli dispositivi elettronici di cui è costituito il congegno fanno capo, infatti, a uno specifico centro d'imputazione di interessi riconosciuto dall'ordinamento. In effetti, di recente in Italia, in attesa di una normativa specifica di settore, s'è tentato genericamente di porre la responsabilità gravante sul soggetto proprietario di un sistema di intelligenza artificiale nel novero del dettato dell'art. 2043 del codice civile, sulla scorta del noto principio del *neminem laedere*⁵⁷. Ciononostante, la difficoltà di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) rende difficile l'applicabilità di tale norma⁵⁸.

presupposti per una disegualianza politica, sociale ed economica senza precedenti: cfr. Y.N. HARARI, *Homo Deus*, cit., p. 323.

⁵⁶ L. FRANCHINI, *Disciplina romana della schiavitù*, cit., p. 12 nt. 38.

⁵⁷ Cfr. *ivi*, p. 15.

⁵⁸ Cfr. G. D'ALFONSO, *Il regime di responsabilità da cose in custodia tra questioni tradizioni e "responsabilità da algoritmo"*, in *European Journal of Privacy Law and Technologies*, 1, 2022, p. 103.

Fossero identiche le fattispecie, quella antica e quella moderna, si potrebbe sovrapporre la prima alla seconda senza grandi difficoltà, facendo perno quantomeno sulla medesima tradizione giuridica che le accomuna. Tuttavia, le due dinamiche mostrano invero un'importante discrepanza: le odierne macchine robotizzate coinvolgono una nutrita serie di figure che vanno al di là del singolo legittimato a possederle. In tal modo, il solidissimo ed esclusivo legame *dominus-servus* che era proprio dei tempi dell'antica Roma, quindi, si scardina. Molteplici, infatti, sono oggi i soggetti coinvolti all'interno di una realtà che fa ricorso all'uso dell'intelligenza artificiale: oltre al proprietario del dispositivo elettronico, troviamo evidentemente il programmatore degli algoritmi, così come l'addestratore degli stessi, l'utilizzatore del prodotto finale e pure il fruitore terzo dei diversi servizi erogati dal congegno così predisposto⁵⁹. Vi sarebbe anche da considerare il congegno stesso, se non fosse che allo stato attuale si sia giunti quasi unanimemente a escluderlo⁶⁰.

Ponendosi ora lo sguardo, più nello specifico, al confronto con la tradizione romanistica, quando un danno non sia conseguenza di un vizio ma semplicemente il risultato del funzionamento autonomo della macchina, ci si potrebbe interrogare se in tali circostanze non possa essere richiamata la disciplina romanistica che, a differenza delle esperienze giuridiche attuali

⁵⁹ Cfr. C. BOSCARATO, *Who is responsible for a robot's actions? An initial examination of Italian law within a European perspective*, in B. VAN DEN BERG-L. KLAMING (Eds.), *Technologies on the stand: Legal and ethical questions in neuroscience and robotics*, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2011, pp. 401-422; M.R. MARELLA, *Per un'introduzione allo studio del diritto: costruire le competenze di base*, in B. PASCIUTA-L. LOSCHIAVO (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, RomaTre-Press, Roma, 2018, p. 73; A. BERTOLINI, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile*, cit., pp. 183 ss. e 239 ss.; F. CERIA, *Responsabilità civile e sistemi "intelligenti"*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 15 s. e 35-38; T. DE MARI CASARETO DAL VERME, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile: uno studio sui criteri di imputazione*, Università degli Studi di Trento-Editoriale Scientifica, Trento-Napoli, 2024, pp. 96-112 e 121-149.

⁶⁰ In ordine alle prospettive per un'attribuzione di una personalità elettronica si possono richiamare, tra gli altri: G. DE ANNA, *Automi, responsabilità e diritto*, in *Rivista di Filosofia del diritto*, 1, 2019, pp. 125-142; G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di P. FEMIA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 63-101; F. CAROCCIA, *Soggettività giuridica*, cit., pp. 213-251; A. DRIGO, *Sistemi emergenti di intelligenza artificiale e personalità giuridica: un contributo interdisciplinare alla tematica*, in S. DORIGO (a cura di), *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, pp. 179-197; M. RIZZUTI, *Il peculium del robot*, cit., pp. 283 -289; U. RUFFOLO, *La 'personalità elettronica'*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 213 ss.; G. TADDEI ELMI, *Soggettività e responsabilità dei sistemi di IA*, in G. CASSANO-S. PREVITI (a cura di), *Il diritto di Internet nell'era digitale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 847-869.

che sul punto si trovano a constatare un vuoto normativo, ebbe già modo, attraverso la previsione di una responsabilità qualificata come adiettizia da parte del *dominus*, di affrontare simili questioni. Ciò significherebbe, dunque, riesumare la categoria di quelle cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis* di pretoria introduzione⁶¹, ma non perché si riconosca una qualche soggettività giuridica allo schiavo bensì per consentire la costituzione di un fondo a gestione separata e quindi una patrimonialità in grado di prevedere un'imputazione di responsabilità per l'operato di un'entità priva di personalità giuridica⁶².

Visto il gran numero di potenziali responsabili – come già si ricordava – che ruotano intorno all'attività realizzata da un automa artificialmente intelligente, la parziale assimilazione fra *servus* e robot potrebbe, in tal modo, essere d'ausilio anche per neutralizzare la responsabilità degli altri soggetti coinvolti. E così, l'antica *actio servi corrupti*, per esempio, potrebbe anch'essa essere richiamata per adattarsi in modo particolare all'attività del programmatore: dal momento che essa, in quanto *actio in factum*, colpiva chiunque avesse arrecato danno al padrone di uno schiavo dopo aver esercitato un'influenza tale da averne condizionato la mente, l'estensione analogica al responsabile applicativo di un apparecchio a funzionamento algoritmico non pare del tutto azzardata⁶³. A ben guardare, la stessa analogia potrebbe ulteriormente estendersi fino a ricomprendervi pure l'addestratore, in una fase successiva dello sviluppo informatico riferito al robot.

7. Considerazioni finali

La realtà entro cui poter operare e interagire, un tempo prerogativa esclusiva dell'uomo quale essere senziente, ora si trova a essere un campo condiviso con le macchine a circuiti elettrici di ultima generazione. È possibile vedere una sorta di continuità funzionale nei secoli fra gli antichi *servi*, adibiti alle più disparate mansioni specifiche, e i robot guidati dagli algoritmi. È possibile persino immaginare che l'avvento dei secondi abbia contribuito

⁶¹ Cfr. L. VANDOLINI, *Actiones adiecticiae qualitatis: categoria dogmatica o nomen iuris?*, EUM, Macerata 2008, p. 5.

⁶² Cfr. G. TADDEI ELMI-S. MARCHIAFAVA-A. UNFER, *Responsabilità civile e personalità giuridica della intelligenza artificiale*, in *i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*, fasc. 2, 2021, pp. 104 s.

⁶³ B. ALBANESE, *Actio servi corrupti*, in *AUPA*, 27, 1959, pp. 5 ss.; L. FRANCHINI, *Disciplina romana della schiavitù*, cit., p. 16.

efficacemente al miglioramento delle condizioni dei primi sulla strada per il loro definitivo superamento⁶⁴.

A conclusione di queste riflessioni, si possono soltanto formulare interrogativi che, allo stato attuale, convergono invero in un unico quesito: può la macchina essere equiparata a un soggetto di diritto?

Le somiglianze di operatività fra i vecchi schiavi, composti da atomi di carbonio, e i nuovi schiavi, a base di silicio, si potrebbero specchiare in un loro riconoscimento giuridico, fornendo così quel metaforico biglietto d'ingresso nel mondo del diritto di cui difetterebbero per mancanza di capacità giuridica⁶⁵. La chiave di volta potrebbe annidarsi in un'attenzione posta verso il regime della responsabilità: essa, dopotutto, sarebbe in grado di permettere una considerazione non "cieca" sull'operato dei robot. Il campo della responsabilità è da constatarsi essere già oggetto di un ampio confronto fra gli operatori del diritto *de iure condendo*, in merito alle nuove regolamentazioni giuridiche che dovrebbero essere formulate nell'immediato futuro. All'uopo, servirebbe una normativa sistematica che però al momento risulta assente, al netto invece di una mera disciplina di dettaglio che sta tentando affannosamente di colmare le inevitabili lacune.

Prima ancora dell'individuazione di una personalità giuridica da riconoscersi alla macchina, la sfida che sta attanagliando la giurisprudenza nei tempi più recenti è proprio quella di trovare una via per regolare il regime delle responsabilità con riferimento a tutti gli attori che gravitano intorno a un sistema di intelligenza artificiale. L'esperienza giuridica romana, a dispetto della sua antichità ma forte di un livello qualitativo giurisprudenziale tuttora ineguagliato⁶⁶, si ritiene possa essere d'ausilio nel suggerire strategie giuridiche d'intervento e prevenzione riferite alla realtà contemporanea. Del resto, è innegabile l'insegnamento che essa può ancora offrire grazie all'attitudine che ebbe di far convivere soggetti assai diversificati entro una cornice unitaria.

⁶⁴ R. BODEI, *Dominio e sottomissione*, cit., p. 10; A. FUSSI, *La schiavitù e la sua giustificazione*, in *Teoria politica*, 10, 2020, pp. 393-395.

⁶⁵ G. TADDEI ELMI, *Soggettività artificiali e diritto*, in *Altalex*, 25 giu 2004, § 4.1; N. BUSTO, *La personalità elettronica*, cit., pp. 499-511; U. RUFFOLO, *La 'personalità elettronica'*, cit., pp. 214-231.

⁶⁶ Così F.P. CASAVOLA, *Francesco Calasso: diritto romano e diritto comune*, in *Index*, 28, 2000, pp. 79-88 e ripreso in ID., *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, vol. II, Jovene, Napoli, 2004, pp. 487-496.

